

Firenze, 28 giugno 2019

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI
- loro sedi -

CIRCOLARE N. 6

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e relativa proroga versamento imposte Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2019

1 PREMESSA

L'art. 9-*bis* del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Tali strumenti:

- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Prima applicazione degli ISA nel modello REDDITI 2019

Tali indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, per la prima volta nei modelli REDDITI 2019) e sostituiscono gli studi di settore e i parametri contabili.

2 APPLICAZIONE DEGLI ISA

L'applicazione degli ISA per ogni singolo contribuente presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico *software*.

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 MODELLI ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Soggetti esclusi dagli ISA

Gli ISA non si applicano:

- ai periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività;
- ai periodi d'imposta in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento dell'attività (per esempio, dovuti allo stato di liquidazione ordinaria, all'affitto dell'unica azienda, alla sospensione dell'attività a causa di eventi sismici);

- ai periodi in cui sono dichiarati ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario (L. 190/2014), del regime di vantaggio (DL 98/2011) o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso ISA (c.d. "multiattività"), se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello, con la sola eccezione delle imprese multiattività.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e G).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. "regime di cassa") sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

2.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti, oppure di elementi risultanti dalla Certificazione Unica.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il *software* applicativo degli ISA, oppure possono essere modificate, se non sono corrette, e successivamente utilizzate per l'applicazione degli indici.

2.3 SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA

Il *software* per l'applicazione degli ISA sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e segnerà il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).

Detto programma consentirà anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

2.4 INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2.5 PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

3 REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (prov. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200).

Beneficio	Livello minimo di affidabilità per il periodo d'imposta 2018
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	8
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui	8
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo	9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	8,5
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9

Tenuto conto che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 è scaduto il 30.4.2019, i benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2018, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2019 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2020) e nei primi tre trimestri del 2020 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2019	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2020	
	IRPEF/IRES/IRAP	2018	20.000,00 euro
Rimborsi	IVA annuale	2019	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2020	

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

4 UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Tali controlli saranno programmati rispetto ai contribuenti per i quali è espresso un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

5 PROROGA SCADENZA PAGAMENTO SALDO E 1° ACCONTO REDDITI 2019

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), anche in conseguenza del ritardato rilascio degli ISA da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi IRES, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l'intervento di quest'anno si presenta più ampio, in quanto:

- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

6 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Si invitano pertanto i clienti ad accantonare nei mesi di luglio, agosto e settembre disponibilità liquide adeguate al proprio carico fiscale, per affrontare la minore dilazione concessa.

STUDIO POLI & ASSOCIATI
(Dott. Andrea Poli)